

Particolare tenuità del fatto e precedenti di polizia

Ai fini della sussistenza del presupposto dell'abitudine del comportamento dell'imputato ostativo al riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità del fatto, non rilevano, di per sé, denunce o precedenti di polizia, i quali determinano il dovere del giudice di verificarne anche d'ufficio gli esiti, onde trarre da questi concreti elementi di fatto eventualmente dimostrativi del suddetto presupposto.

(Cass. Sez. IV Penale, sentenza 4 ottobre - 15 novembre 2018, n. 51526)

[Testo integrale sentenza](#)